**1) Con riferimento al procedimento in oggetto, si prega di voler cortesemente confermare che l’operatore economico, che intenda presentare la domanda di ammissione ai contributi di cui trattasi, possa assumere una delle seguenti configurazioni giuridiche soggettive e prevedere l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento a ditta esterna come di seguito chiarito:**

**• Partecipazione per il tramite di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale dove:**

**(i) una sola delle mandanti – in proprio - abbia avviato il procedimento di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi e**

**(ii) la realizzazione dell’intervento sia affidata interamente a una ditta esterna al Raggruppamento.**

**• Partecipazione in forma singola – in regime di avvalimento - di altro o altri soggetti al fine di soddisfare il requisito oggettivo dell’adeguata capacità economico-finanziaria con affidamento a ditta esterna della realizzazione dell’intervento.**

Nell’ottica di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto la risposta può essere affermativa a condizione, tuttavia, che i soggetti affidatari della realizzazione degli interventi e/o dei quali il richiedente si avvalga al fine di soddisfare il requisito oggettivo dell’adeguata capacità economico-finanziaria posseggano i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 5 e 6 del DM 191/2022.

**2) Con riferimento all’art. 4 comma 1 ultimo capoverso del DM 191/2022 si chiede di confermare che due società facenti parte del medesimo gruppo (entrambe controllate al 100% dalla Capogruppo) possano presentare, attraverso un’unica domanda cumulativa adeguatamente documentata, distinte progettualità appartenenti ad una o più tipologie di intervento, e che queste ultime in caso di approvazione possano beneficiare di singole sovvenzioni pubbliche, con assegnazione di singoli CUP.**

L’art. 4, comma 1, ult. cpv. del DM 191/2022 prevede che un richiedente, anche nella forma di un’unica entità economica alla quale fanno capo più imprese controllate dalla medesima capogruppo e/o tra loro collegate, possa presentare un’unica domanda cumulativa recante la richiesta di ammissione a contributo di più tipologie di intervento, purché ciascuna di esse sia adeguatamente documentata.

Nell’ottica di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto la risposta può essere affermativa a condizione, tuttavia, che la domanda cumulativa risulti imputabile ad un unico centro decisionale, in considerazione di quanto previsto all’art. 5, comma 2, del DM 191/2002 e a prescindere dalla titolarità delle singole progettualità in capo a differenti entità societarie appartenenti al medesimo gruppo.

**3) Con riferimento alla relazione tecnica descrittiva del progetto, si nota che per la tipologia B è richiesto di descrivere la "sostenibilità della realizzazione in termini di investimento economico, domanda prevista e prospettica" del progetto, mentre tale descrizione non è richiesta per la tipologia A. Qual è il motivo di tale differenza? è confermato che la sostenibilità economica dell'investimento si considera raggiunta anche grazie al finanziamento pubblico oggetto di questo bando?**

Gli articoli 4 e 5 del DM 191/2022 stabiliscono rispettivamente il contenuto della domanda di ammissione al finanziamento e i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti. Anche la domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione degli impianti di liquefazione deve contenere la dichiarazione del richiedente attestante il costo complessivo dell’intervento ripartito nelle singole voci di spesa ed il relativo piano finanziario dell’investimento (art. 4, comma 2, punto 2.1, sub lett. f) del DM 191/2022) che dovrà quindi tenere conto anche dell’eventuale finanziamento pubblico.